



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
LICEO - TECNICO - PROFESSIONALE "M. LENTINI - A. EINSTEIN"**

Tel.Fax 099.8867272 - 099.8862888

e-mail tais00600g@istruzione.it - posta cert tais00600g@pec.istruzione.it

sito web www.lentinieinstein-mottola.edu.it

C.F. 90002460732 - C.M. TAIS00600G - C.U.U. UFXDQ4

Via P. Impastato, 1 - 74017 MOTTOLA (TA)

We prepare for

Cambridge

English Qualifications



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



PREMESSA

L'accoglienza degli alunni con BES (alunni con Disabilità, alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, alunni con Disturbi Evolutivi Specifici, alunni Stranieri di recente immigrazione e alunni in situazione di svantaggio socio-economico e culturale) rappresenta un momento fondamentale del processo di integrazione e inclusione che deve realizzarsi in ogni contesto educativo, perché a tutti gli studenti deve essere assicurato e garantito il diritto allo studio e al successo formativo. Questo processo però non può avvenire in maniera casuale e disorganica ma deve essere disciplinato e pianificato attraverso un protocollo che permetta di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla nostra scuola, nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dal personale di segreteria e tecnico ad ogni singolo docente, dal Referente per l'Inclusione ad ogni collaboratore scolastico di questo Istituto e a tutti i soggetti che operano nel percorso formativo dell'alunno anche all'esterno della scuola.

Più nel dettaglio, il Protocollo di Accoglienza, in accordo con le recenti novità introdotte dal D.Lgs. 96/19, integrativo e correttivo del D.Lgs. 66/17, deliberato dal Collegio dei docenti, è parte integrante del PTOF e contiene i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Inoltre definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica e traccia le linee delle possibili/diverse fasi dell'accoglienza e delle attività connesse. L'adozione del presente Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 e nella "Direttiva BES" del 27/12/2012.

Con tale documento la nostra scuola si impegna, quindi, a mettere in atto tutte le procedure e le azioni finalizzate a promuovere un'efficace formazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, attraverso l'adozione di strategie didattiche che esplicitino una progettazione didattica ed educativa personalizzata, sia negli obiettivi che nei percorsi formativi. Il protocollo formalizza anche le procedure da attuare a partire dall'ingresso nel nostro Istituto di un alunno con BES, quando viene consegnata la diagnosi, fino alla redazione del PDP o del PEI e prevede delle fasi di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post delle azioni intraprese. Il documento è condiviso all'interno della scuola ed insieme al PTOF ed al PAI, costituisce un atto che presenta le scelte pedagogiche, organizzative e gestionali dell'Istituto.

Il Protocollo di Accoglienza si prefigge di delineare delle pratiche condivise di carattere:

- **Amministrativo – burocratiche**, per l'acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni;
- **Comunicativo – relazionali**, per la prima conoscenza dell'alunno e l'accoglienza all'interno della nuova scuola;

- **Educativo – didattiche**, per l’assegnazione alla classe, l’accoglienza e il coinvolgimento dell’equipe pedagogica e didattica;
- **Sociali**, per i rapporti e la collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio.

Il Protocollo di Accoglienza costituisce perciò una guida, in cui sono elencate le informazioni e le azioni utili per tutte le figure che operano nella nostra comunità educante e per le famiglie degli alunni che si relazionano con la comunità stessa, a partire dal momento dell’iscrizione e, successivamente, per tutto il percorso scolastico. Il documento rappresenta pertanto un importante elemento di realizzazione dell’inclusione degli alunni BES e di dialogo tra scuola e famiglia.

FINALITA’

Il Protocollo di Accoglienza ha la finalità di:

- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo a tutti gli studenti;
- definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto;
- favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento;
- informare adeguatamente il personale coinvolto;
- sensibilizzare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche degli alunni BES (attraverso l’aggiornamento e la formazione, le riunioni dei genitori con esperti e le attività di consulenza);
- osservare con attenzione tutti i possibili segnali che possono indicare la presenza di un bisogno educativo speciale da parte di un allievo;
- promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra la famiglia, la scuola, gli Enti esterni e i Servizi Sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali connessi al disturbo;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni BES.

FASI PROGETTO ACCOGLIENZA

FASI	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	ATTIVITA'
Accoglienza	Dipartimento inclusione	Settembre	Controlla la normativa in vigore per l'inclusione. Studia e individua strategie e azioni didattico/operative per favorire l'inclusione degli alunni diversamente abili nell'istituzione scolastica.
Controllare e Valutare	GLI	Settembre/Ottobre	Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento idoneo alla necessità degli alunni BES. Indica le modalità di coordinamento degli interventi, predispone schede operative, PEI e PDP
Orientamento Alunni in Entrata e in Uscita	Dirigente scolastico Gruppo di lavoro per l'orientamento Funzione strumentale per l'orientamento Referente inclusione Docenti curriculari, di sostegno e alunni	Dicembre/Gennaio dell'anno scolastico in corso	Giornate open day dedicate all'accoglienza per gli alunni e i genitori per presentare l'offerta formativa della scuola e visita della struttura scolastica e dei laboratori.
Iscrizioni Consegna Certificazioni varie	Famiglia Assistente Amministrativo addetto alle iscrizioni	Entro il termine stabilito da norme ministeriali	La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria della scuola facendo pervenire l'eventuale documentazione.
Fase Operativa	GLI/GLHO Commissione BES	Novembre/Maggio	Incontri di sintesi
Prove Invalsi	Docente referente per l'Invalsi Docente sostegno Docenti di classe	Marzo/Aprile	Valutazione della possibilità di sostenere o meno le prove INVALSI per gli alunni BES

TABELLA RIASSUNTIVA DESTINATARI INTERVENTI INCLUSIVI

Alunni con disabilità certificata secondo la L. 104/1992	<ul style="list-style-type: none"> • disabilità intellettive • disabilità motoria • disabilità sensoriale • pluridisabilità • disturbi neuropsichiatrici 	Piano Educativo Individualizzato PEI
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati secondo la legge 170/2010	<ul style="list-style-type: none"> • dislessia evolutiva • disortografia • disgrafia • discalculia 	Piano Didattico Personalizzato PDP
Alunni con altri bisogni educativi speciali (DM 27/12/2012 e CM 8/2013)	<ul style="list-style-type: none"> • altre tipologie di disturbo non previste nella L.1702010 • alunni con iter di DSA non ancora completato • alunni con svantaggio socio-economico-culturale 	<p>Con certificazione: PDP obbligatorio</p> <p>Senza certificazione: PDP se previsto dal consiglio di classe</p>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI DVA

L'iter legislativo che ha portato la scuola italiana ad abbandonare l'istruzione "differenziale" e ad orientarsi verso un processo educativo d'integrazione, in una prospettiva inclusiva, è stato contraddistinto da importanti tappe legislative.

- Con la legge 517/1977 si introduce il termine di "integrazione" riferito a tutti gli alunni diversamente abili e si cominciano a progettare interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni; tale Legge modifica l'assetto organizzativo della scuola italiana, abolendo le classi speciali e inserendo nelle classi comuni gli alunni disabili.
- La legge 104/1992 costituisce una tappa fondamentale nell'evoluzione della normativa in materia di diritto allo studio dei disabili. "Obiettivo dell'integrazione scolastica è ampliare l'accesso all'istruzione, promuovere la piena partecipazione alle opportunità integrative di tutti gli studenti suscettibili di esclusione al fine di realizzare il loro potenziale."
- Con la legge 53/2003, la personalizzazione diviene elemento essenziale della costruzione dei processi di apprendimento, intesa come la realizzazione di percorsi diversi all'interno del curricolo della classe, percorsi che devono rispondere a precisi bisogni formativi dell'individuo, mettendo al centro del programma scolastico l'alunno e non le discipline tradizionalmente intese.
- Il passaggio fondamentale verso l'inclusione, si trova nella legge 170/2010, con la quale si

tutela il diritto all'apprendimento dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento. Essa sancisce definitivamente il diritto alla personalizzazione, obbligando le scuole ad adottare misure compensative e dispensative per adeguare l'intervento formativo alle specifiche caratteristiche dell'alunno.

- Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e le successive circolari e note di chiarimento si delinea e precisa la strategia inclusiva nella scuola Italiana al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
- Con il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 si attuano "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".
- Il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 indica disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".

LA DOCUMENTAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

In seguito viene riportata la documentazione attualmente in vigore, considerando che il nuovo decreto D.lgs. 96/19 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" detta nuove norme in materia di inclusione degli studenti disabili certificati, promuovendo la partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale a partire dal 1 gennaio 2019.

Per l'alunno diversamente abile deve essere garantita l'elaborazione di una documentazione specifica finalizzata ad un intervento individualizzato efficace.

L'Atto di indirizzo e coordinamento (D.P.R. 24/02/1994) previsto dall'art.12 della legge 5 febbraio 1992 n.104, impone la certificazione di accertamento della disabilità dell'alunno e inoltre la successiva redazione di tre documenti essenziali:

- Diagnosi Funzionale (D.F.)
- Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)
- Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Prima della redazione di questi tre documenti è necessaria, come detto sopra, la certificazione per l'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap e pertanto, il riferimento nella documentazione clinica alla L. 104/92. L'accertamento della disabilità, ai fini dell'integrazione scolastica, è regolato dall'art.2 dell'Atto di indirizzo e coordinamento (D.P.R. 24/02/1994) e dal D.P.C.M. del 23/02/2006 n.185, in base ai quali spetta all'apposita commissione medico specialistica della A.S.L. (unità multidisciplinare composta da un neurologo, uno psicologo, un pedagogo, un assistente sociale, eventuali operatori specialisti in riabilitazione).

Documenti(art.12, comma 5, L104/92)	Chi lo redige	Quando
Diagnosi Funzionale	Unità multidisciplinare (medico specialista nella patologia segnalata, specialista in neuropsichiatria infantile, terapeuta in riabilitazione, operatori sociali in servizio presso A.S.L.).	All'atto della prima segnalazione. Deve essere aggiornata ad ogni passaggio di grado scolastico.
P.D.F.	Unità multidisciplinare, docenti curriculari, insegnanti sostegno, genitori dell'alunno	Viene aggiornata alla fine della scuola dell'infanzia, 5 ^a primaria e 3 ^a secondaria di primo grado (per l'orientamento).
P.E.I.	Docenti curriculari, docenti di sostegno, figure specifiche di riferimento, unità di valutazione multidisciplinare.	Entro i primi 3 mesi di ogni anno scolastico

DIAGNOSI FUNZIONALE

Per diagnosi funzionale si intende “la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap” (art. 3 D.P.R. del 24/02/1994).

Essa deve contenere anamnesi familiare, gli aspetti clinici (anamnesi fisiologica e patologica, diagnosi clinica), gli aspetti psicosociali (area cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, autonoma).

Il nuovo Regolamento, che si basa sul D.P.C.M. n.185/06, ha stabilito che spetti alla famiglia inviarla alla scuola unitamente all'atto di accertamento.

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Sulla base della diagnosi funzionale, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, si redige il P.D.F., documento che descrive le difficoltà e lo sviluppo potenziale dell'alunno nei tempi brevi (6 mesi) e medi (2 anni). Pertanto mentre la D.F. è una sorta di fotografia dello stato di disabilità, il P.D.F. rappresenta una proiezione evolutiva della situazione.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il P.D.F. costituisce la premessa per la redazione del P.E.I. e rappresenta il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione scolastica, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo. Il P.E.I. deve coordinare i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati e integrare le attività scolastiche ed extrascolastiche.

Profilo di Funzionamento, individua strumenti e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi.

Dev'essere redatto all'inizio di ogni anno scolastico e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.

Progetto Individuale (P.I.) (art.14, c.2 L.8/11/2000 n.328) redatto dall'Ente Locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al progetto Individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

I gruppi per l'inclusione scolastica a livello territoriale sono così articolati:

- presso il Ministero dell'Istruzione è istituito l'**Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica**, analizza e studia le tematiche inerenti l'inclusione, monitora le azioni per l'inclusione, propone accordi inter-istituzionali per la realizzazione dei progetti, propone sperimentazioni in materia di innovazione metodologica-didattica e disciplinare, elabora pareri sugli atti inerenti l'inclusione;

- presso l'Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (**GLIR**) con compiti di consulenza, supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) e supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola;

- per ogni ambito territoriale è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (**GIT**), composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative;

- presso questa istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (**GLI**), così composto: da docenti, da un rappresentante del personale ATA, un rappresentante specialista ASL e un rappresentante dell'associazione presente sul territorio. La commissione ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti nell'attuazione dei PEI.

- presso l'istituzione scolastica è costituito il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (**GLHO**) dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal coordinatore della classe, dal docente specializzato, dai genitori dell'alunno con disabilità, dalle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica e da esperti dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno.

Il GIT, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di Funzionamento, dei PEI, dei Progetti individuali, sentiti i dirigenti, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata

da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR, che infine, assegna le risorse.

PERCORSO DIDATTICO

1. Alunni con disabilità

Il diverso grado di disabilità degli alunni implica, a seconda dei casi, due possibili percorsi didattico-educativi:

1. Percorso semplificato o “per obiettivi minimi”: che prevede la riduzione di taluni contenuti programmati di alcune discipline (**L. n° 104/92**, art. 16, comma 1), modificando strategie, metodologie e strumenti utilizzati.



L'alunno partecipa a tutte le attività programmate per la

classe, compreso: attività di laboratorio, percorsi extracurricolari e stage formativi. Le verifiche possono essere comuni a quelle della classe ma possono consistere anche in prove semplificate o prove equipollenti. La valutazione sarà conforme agli obiettivi della classe.

Le prove equipollenti in coerenza con il PEI, possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma. Per la predisposizione delle prove di esame e nel corso del loro svolgimento la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; a tal fine la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell'alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della commissione sulla base delle indicazioni delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. Per i candidati non vedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta, se le scuole lo richiedono, sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille. Per i candidati che non conoscono il codice Braille è possibile richiedere ulteriori formati (audio e/o testo) autorizzando anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea. Per tutte le prove in formato speciale, come chiarisce l'art.24 comma 6 dell'OM n. 65/2022 le scuole dovranno dare comunicazione anche alla Struttura Tecnica Esami di Stato via mail all'indirizzo seguente: segr.servizioisp@istruzione.it Il tempo a disposizione per le prove scritte e il tempo da

dedicare al colloquio d'esame, per i candidati con disabilità deve rispettare quanto prevede il comma 8 de succitato art.22 in sintonia con l'art.6 del DPR n. 323/1998.

Tale percorso dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio.

2. Percorso differenziato: cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni. Il raggiungimento degli obiettivi del P.E.I. differenziato, dà diritto solo al rilascio di un attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. La valutazione sarà conforme agli obiettivi previsti dal P.E.I. e non ai programmi previsti per la classe e sarà adottata ai sensi dell'art. 15 comma 5 dell'O.M. 90 del 21/05/01 e O.M. n. 122 del 2009. Il raggiungimento degli obiettivi differenziati costituisce credito formativo che consente all'alunno di iscriversi alle classi successive e partecipare agli esami di Stato con prove rapportate al PEI e conseguimento finale di un attestato di competenze. Con tale attestato l'alunno potrà frequentare dei corsi professionali (art. 321 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

È necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/05/2001).

Valutazione alunni disabili

La **valutazione**, in linea con il DPR n°122/2009, coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento, è strettamente correlata al percorso individuale e deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno.

Considerato che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di diversa abilità, essa potrà essere:

- In linea con quella della classe, ma con indicatori e descrittori personalizzati;
- Differenziata

La scelta verrà definita sul P.E.I. di ogni singolo alunno.

I fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale saranno i seguenti:

- Metodo di studio
- Partecipazione all'attività didattica
- Impegno dimostrato
- Progresso rispetto al livello iniziale dell'alunno e della classe
- La situazione personale
- Risultati raggiunti in relazione al P.E.I.

PROVE INVALSI

Per gli alunni con disabilità, i docenti contitolari della classe possono predisporre specifici adattamenti della prova oppure disporre l'esonero della stessa.

ESAME DI STATO

Le prove d'esame per i candidati con disabilità devono essere predisposte in base a quanto previsto nei DPR n.323 del 23 luglio 1998, come chiaramente citato nell'art. 24 dell'OM n.65/2022.

Programmazione per “obiettivi minimi”	Conseguimento del diploma
Programmazione differenziata	Conseguimento di un attestato di competenze

PCTO (Percorso competenza trasversale orientamento ex Alternanza scuola- lavoro)

La legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regola l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. A questa Legge seguono i decreti legislativi. Anche gli alunni con disabilità partecipano. Tali percorsi hanno una importante valenza formativa ed educativa per i ragazzi che vi partecipano, in quanto vanno ad operare sia nell'ambito cognitivo, che in quello sociale e dell'autonomia personale. Dunque rappresentano importanti occasioni di integrazione scolastica e offrono agli alunni l'opportunità di sperimentarsi competenti in contesti lavorativi, migliorando così sia la motivazione all'apprendimento che la propria autostima.

A seconda del tipo di disabilità la scuola si attiva per far affiancare l'alunno da tutors interni (docenti di sostegno o altro docente curricolare) che lo accompagnano nel percorso.

Per gli studenti che seguono percorsi differenziati, potrebbe risultare necessaria una flessibilità o riduzione oraria del percorso di Asl. Per le patologie legate a deficit psicotici o alla sfera psicologica del soggetto che impediscono allo studente con disabilità di svolgere percorsi di alternanza in luoghi diversi da quelli della scuola e per la totale quantità di ore previste, l'istituzione scolastica dovrà individuare percorsi alternativi e più confacenti alla loro personalità e alle loro reali capacità.

Il percorso di formazione deve essere inserito all'interno di una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento.

Visite e viaggi d'istruzione


Come da normative in vigore (Legge 104/92) “gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite (Nota n. 645 dell'11/04/2002) sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione, per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del

processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, ma i docenti, all'interno del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno disabile, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe. I docenti del Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne. Nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell'alunno, con o senza accompagnatore, è necessario acquisire il parere favorevole dei genitori.

2. Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

I Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia) interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettuale adeguato all'età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell'abilità



interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).

La dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, alla classe frequentata e all'istruzione ricevuta.

La disgrafia è una condizione che causa problemi con l'espressione della scrittura non legati alla pigrizia, ma inerenti alle capacità di apprendimento. Molti soggetti con disgrafia, non riescono a scrivere correttamente una parola su una riga e la grandezza delle lettere è variabile, al punto da far apparire la scrittura disordinata. Inoltre, faticano a riportare per iscritto quanto pensano o ricordano.

La disortografia si manifesta attraverso la marcata difficoltà nell'apprendimento della scrittura e attraverso la presenza di errori insoliti a livello ortografico in relazione al livello di scolarità, all'età e al quoziente intellettivo del bambino.

La discalculia riguarda le abilità di calcolo sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (quantificazione, seriazione, comparazione, scomposizione e composizione di quantità, strategie di calcolo a mente) sia in quella delle procedure esecutive del calcolo (lettura e scrittura dei numeri, incolonnamento [...], algoritmi del calcolo scritto vero e proprio. (MIUR, Linee guida, 2011, p. 4).

Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono fragilità di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. È da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo.

3. Alunni con disturbi evolutivi specifici

Con la direttiva del 27/12/12 e C.M. 8/03/13 vengono presi in considerazione anche i disturbi evolutivi specifici non certificabili ai sensi della L.104 e della L.170. Possono manifestarsi come deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD), funzionamento intellettivo limite, deficit della coordinazione motoria.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI DSA

• **Legge 169/2008** conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA - DPR N. 122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione

- Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 *Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento*.
- **Legge Regionale n. 4 del 2 febbraio 2010** “Disposizione in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento”
- **Legge 8 ottobre 2010 n. 170** *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*.
- **Linee Guida allegate al DM del 12 Luglio 2011** suggeriscono strategie e strumenti compensativi.

Diagnosi ed individuazione DSA

All’atto dell’iscrizione la famiglia deve presentare la documentazione medica rilasciata dalla ASL o da altra struttura sanitaria accreditata. La Segreteria predispone l’elenco degli alunni DSA per il Coordinatore DSA della scuola. I Coordinatori di Classe sono informati sulla presenza di alunni con DSA nelle proprie classi. La diagnosi del DSA può essere acquisita dalla scuola anche durante l’anno scolastico, in tal caso si provvederà alla predisposizione del PDP nel più breve tempo possibile. E’ tuttavia compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Piano Didattico Personalizzato per alunni DSA

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

A questo riguardo, la scuola predispone, dopo un’accurata fase di osservazione, il Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA

Tale piano contiene:

- dati anagrafici dell’alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi e misure dispensative rispettivamente utilizzati e adottati;
- verifica e valutazione personalizzate

**QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DELLE MISURE
COMPENSATIVE - PARAMETRI E CRITERI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE**

	MISURE DISPENSATIVE¹ (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE
D1.	Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe
D2.	Dispensa dall'uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell'apprendimento
D3.	Dispensa dall'uso del corsivo e dello stampato minuscolo
D4.	Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti
D5.	Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna
D6.	Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie
D7.	Dispensa dall'utilizzo di tempi standard
D8.	Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi
D9.	Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi
D10.	Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie
D11.	Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto all'orale non considerando errori ortografici e di spelling
D12.	Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato sintesi vocale, mappe, schemi, formulari
D13.	Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali
D14.	Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni
D15.	Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi
D16.	Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o arricchimento con una discussione orale); riduzione al minimo delle domande a risposte aperte
D17.	Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale
D18.	Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l'uso di schemi riadattati e/o mappe durante l'interrogazione
D19.	Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi)
D20.	Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi
D21.	Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici
D22.	Altro

¹ Si ricorda che per molti allievi (es. con DSA o svantaggio), **la scelta della dispensa** da un obiettivo di apprendimento **deve rappresentare l'ultima opzione.**

STRUMENTI COMPENSATIVI (legge 170/10 e linee guida 12/07/11)
Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante)
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere)
Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri...).
Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale
Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri...) ed eventualmente della calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)
Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte
Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche scritte
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni
Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse <i>on line</i>)
Utilizzo di software didattici e compensativi (<i>free</i> e/o commerciali)
Altro_____

Modalità di verifica e di valutazione

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti dal PDP.

La Scuola adotta modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Per una corretta valutazione degli apprendimenti è opportuno che:

- ciascun docente, per la propria disciplina, definisca modalità facilitanti con le quali programmare e formulare le prove, anche scritte, informandone lo studente
- si presti attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo "prodotto" elaborato in caso di verifica scritta, dare lettura del compito assegnato e assegnare tempi più lunghi per lo svolgimento
- si privilegi la prestazione orale
- si garantisca l'uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative per lo svolgimento del compito

- le prove scritte in lingua straniera vengano programmate, progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà dell'alunno.

Indicazioni per lo Svolgimento Esami di Stato

Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato ... sulla base del piano didattico personalizzato (art. 20, comma 9). La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e gli strumenti compensativi previsti dal PDP, che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi (art. 20, com. 11).

Prove Invalsi

Dall'anno 2018/19 sono state introdotte le prove INVALSI, oltre che nelle seconde, anche nelle classi V della Scuola Secondaria di Secondo Grado

In riferimento a tali prove, i docenti referenti per disabilità e DSA e tutti i docenti di sostegno sono tenuti a recepire le seguenti informazioni trasmesse dall'INVALSI.

STUDENTI CON DISABILITÀ

Ai sensi dell'art.20, c.8, del D.Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PEI, possono essere adottate:

- misure compensative: tempo aggiuntivo necessario e definito dal consiglio, sintetizzatore vocale per ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario, ingrandimento, adattamento prova per alunni sordi, formato Braille.
- misure dispensative: esonero da una o più prove, per Inglese esonero anche solo da una delle due parti della prova (*reading e listening*).

STUDENTI CON DSA

Ai sensi dell'art.20, c.14, del D.Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PDP, possono essere adottate:

- misure compensative: tempo aggiuntivo necessario e definito dal consiglio, sintetizzatore vocale per ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario.
- misure dispensative: esonero dalla prova di Inglese solo per gli alunni con DSA il cui PDP prevede di essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera o l'esonero dall'insegnamento della lingua straniera.

Come ogni anno, al momento opportuno, sarà cura della F.S. incaricata di seguire l'organizzazione dell'INVALSI mettersi in contatto con i referenti disabilità e DSA di ogni indirizzo per comunicare all'INVALSI le misure da adottare per ogni singolo caso.

4. Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale

Le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, vengono considerate nella misura in cui costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell'alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine. L'alunno coinvolto in una situazione di svantaggio socio-economico, linguistico, culturale o



psicologico, vive un'esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica che condiziona le sue relazioni con l'ambiente, i contesti e le persone e che può manifestarsi in un disagio scolastico.

La normativa vigente (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013) e l'ICF (la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 22 maggio 2001) estendono la condizione di BES ad alunni in situazione di:

- **Disturbi Evolutivi Specifici** (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza, Disturbo dello spettro autistico lieve, plus dotazione), con presenza di documentazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico.
- **Svantaggio socio-economico**
- **Svantaggio linguistico e culturale**
- **Altro** (Malattie, traumi, dipendenze e disagio comportamentale/relazionale).

La Direttiva, 6 marzo 2013, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. La condizione di svantaggio ambientale (economico, sociale, culturale, linguistico) frequentemente dà origine a deprivazione di occasioni di apprendimento o a fenomeni di disadattamento che si traducono in difficoltà di apprendimento e minor successo scolastico. Per questa ragione, anche qualora queste difficoltà fossero transitorie, come sovente accade (si pensi alla condizione di un alunno neo-arrivato dall'estero), è necessario che la scuola metta in atto particolari cure educative per accompagnare ciascuno verso il conseguimento di obiettivi personalizzati. Per questi tipi di bisogni non esiste una certificazione medica e la scuola è chiamata

all'individuazione dello svantaggio sulla base di elementi oggettivi (ad esempio: una segnalazione dei Servizi Sociali) oppure di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, scaturite da attenta osservazione effettuata dal Consiglio di Classe che può tener conto anche di valutazioni negative reiterate sia nella sfera didattica che relazionale. La scuola, pertanto, è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di questi alunni. Per essi, il Consiglio di Classe **può deliberare** di predisporre un PDP (Piano Didattico Personalizzato) che tenga conto dei bisogni specifici di ciascuno e che preveda misure, criteri e strategie di intervento, idonei al superamento delle difficoltà (con l'adozione, se necessario, di strumenti compensativi e misure dispensative). Le misure dispensative dovranno avere carattere transitorio e si privilegeranno le strategie educative e didattiche aventi come obiettivo il successo formativo. In sede di esami, devono essere fornite dal Consiglio di Classe utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato.

Riferimenti legislativi

- ldlgs.268/1998 (art.38) stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico e che ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di: diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
- Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"
- La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre
- 2012 dedicata agli "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"
- Circolare ministeriale n. 8 prot. n. 561 del 6 marzo 2013 Indicazioni operative sulla direttiva ministeriale "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"
- Circolare ministeriale 4233 del 19/02/2014 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri".

Documenti per l'inclusione alunni BES con Svantaggio

La certificazione, presentata dalla famiglia, può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate. In assenza di certificazioni, è compito della scuola rilevare, con l'attività di osservazione didattica, lo svantaggio che si manifesta nei comportamenti in classe e nelle attività di apprendimento. Le attività di individuazione del problema NON costituiscono diagnosi, la quale spetta solamente agli specialisti.

5. *Alunni plusdotati*

La nota MIUR 562 del 3 aprile 2019 ha chiarito che sono stati riconosciuti come BES anche gli alunni plusdotati, ovvero quegli allievi che hanno un quoziente intellettivo superiore alla media, che dimostrano capacità di apprendimento e curiosità intellettuale molto sviluppate. Per tali alunni la scuola si impegna a predisporre un piano di studio personalizzato, che valorizzi il loro talento ed eviti il rischio di emarginazione ed isolamento cui questi allievi potrebbero andare incontro.

FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA: RUOLI E FUNZIONI

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico svolge le seguenti attività:

- accerta, con il Referente d'Istituto per i DSA, che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP;
- controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe;
- garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente;
- verifica, con il Referente d'Istituto per i DSA, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla l'attuazione;
- è garante del monitoraggio costante dell'apprendimento degli alunni con DSA presenti a scuola;
- favorisce, sensibilizzando i docenti, l'adozione di testi che abbiano anche la versione Digitale (G.U. 12/6/2008) o che siano comunque disponibili presso la biblioteca digitale
- promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti;
- promuove, con il Referente d'Istituto per i DSA, azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti;
- attiva con il Referente d'Istituto per i DSA, su delibera del collegio dei docenti, azioni di

individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA e predispone la trasmissione dei risultati alle famiglie.

Il Referente d'Istituto e la Commissione per i BES e DSA

Il Referente d'Istituto e la Commissione per i BES e DSA svolgono le seguenti attività:

- fanno parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI);
- collaborano con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti;
- coordinano, se presente, la commissione DSA nominata dal Collegio dei docenti;
- predispongono nel PTOF gli interventi finalizzati all'accoglienza degli studenti e le azioni per supportare il personale docente;
- sollecitano la famiglia all'aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine;
- programmano azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce;
- forniscono indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica;
- collaborano all'individuazione di strategie inclusive;
- offrono supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;
- curano la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto;
- forniscono informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche;
- mediano il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio;
- coordinano il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI;
- monitorano l'applicazione del protocollo d'accoglienza, allo scopo di una maggiore consapevolezza dell'argomento.

L'ufficio di segreteria

L'ufficio di segreteria svolge le seguenti attività:

- protocolla il documento consegnato dal genitore;
- fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della diagnosi (se previsto) e la liberatoria per l'utilizzo dei dati sensibili (Dgls.196/2003);
- restituisce una copia protocollata al genitore;
- archivia l'originale del documento nel fascicolo personale dell'alunno;
- accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo Personale dell'alunno (periodicamente aggiornato);

- avverte tempestivamente il Dirigente e il Referente d'Istituto per i DSA dell'arrivo di nuova documentazione.

Il coordinatore di classe

Il coordinatore di classe svolge le seguenti attività:

- si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione relativa agli alunni con disturbo specifico di apprendimento presenti nella classe;
- fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato;
- partecipa a incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni;
- collabora con i colleghi e il Referente d'Istituto per i DSA per la messa in atto delle strategie compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento;
- valuta, con la famiglia e l'alunno, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe;
- organizza e coordina la stesura del PDP;
- favorisce la mediazione con i compagni nei casi si presentassero situazioni di disagio per la spiegazione della caratteristica della dislessia e del diritto all'utilizzo degli strumenti compensativi;
- concorda con i genitori (ed eventualmente con il Referente d'Istituto per i DSA) incontri periodici per un aggiornamento reciproco circa l'andamento del percorso, la predisposizione del PDP e l'orientamento alla scuola secondaria di secondo grado.

Il consiglio di classe/team docenti

Il consiglio di classe/team docenti svolge le seguenti attività:

- approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento;
- mette in atto azioni per la rilevazione precoce;
- utilizza l'osservazione sistematica per l'identificazione delle prestazioni atipiche;
- individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate;
- comunica alla famiglia la necessità dell'approfondimento diagnostico (insieme al Referente d'Istituto per i DSA e per tramite del coordinatore di classe);
- prende visione della certificazione diagnostica;
- inizia un percorso di consapevolezza con l'allievo per aiutarlo nel consolidamento dell'autostima;
- crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere;
- redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del Referente d'Istituto per i DSA e di

eventuali specialisti vicini allo studente;

- cura l'attuazione del PDP;
- propone in itinere eventuali modifiche del PDP;
- si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attuano attività inclusive;
- acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti.

Il Gruppo di Lavoro sull'Inclusione (GLI)

Il Gruppo di Lavoro sull'Inclusione svolge le seguenti attività:

- rileva gli alunni con DSA (e con Bisogni Educativi Speciali) presenti nell'Istituto;
- offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
- raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati;
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi;
- redige il Piano Annuale per l'Inclusivi;
- attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola.

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

- promuove la cultura dell'integrazione
- favorisce la piena inclusione, partecipazione e realizzazione dell'autonomia personale e sociale di ciascun alunno
- cura la progettazione e la programmazione di attività ed azioni formative mirate
- partecipa alla programmazione didattico-educativa e alla valutazione di tutta la classe
- cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe
- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici relazionali e didattici
- cura i rapporti con la famiglia e gli operatori dell'ASL di competenza
- supporta i docenti curricolari
- assiste l'alunno diversamente abile durante l'esame di stato

EDUCATORI SOCIO-ASSISTENZIALI (se presenti)

- collaborano con il Consiglio di Classe e l'insegnante di sostegno, secondo i termini e le modalità indicate e previste nel PEI
- collaborano per il potenziamento dell'autonomia, della relazione, della comunicazione dell'alunno e nella gestione di comportamenti problema
- collaborano con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche formative.

COLLABORATORI SCOLASTICI

- svolgono mansioni di assistenza di base agli alunni con disabilità

La famiglia

La famiglia svolge le seguenti attività:

- consegna in Segreteria la certificazione diagnostica;
- provvede all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola;
- collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato;
- sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica;
- si adopera per promuovere l'uso di strumenti compensativi necessari individuati come efficaci per facilitarne l'apprendimento;
- mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del figlio;
- media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell'apprendimento, doposcuola) che seguono il bambino nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe;
- contatta il Referente d'Istituto per i DSA in caso di necessità.

Gli studenti

Lo studente ha diritto ad:

- una didattica adeguata;
- essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità didattiche diverse;
- un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle proprie peculiarità;
- avere docenti preparati, qualificati e formati;
- usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalle circolari ministeriali e dalla legge 170/2010;
- essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere;
- una valutazione formativa.

La Commissione BES

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonia LENTINO